

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 6 LETT. A) DEL D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

INTRODUZIONE

Con l'approvazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "Decreto 231"), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" è stata introdotta nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità in capo agli Enti privati e pubblici, il cui presupposto è la commissione di uno dei reati previsti dal c.d. "catalogo 231", a condizione che lo stesso sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e che gli autori del reato siano soggetti che rivestano, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, una posizione "apicale" o che siano "sottoposti" alla direzione o a vigilanza dei soggetti apicali.

Si tratta di una responsabilità che, pur se definita "amministrativa", presenta forti analogie con la responsabilità penale.

Lo scenario normativo precedente l'introduzione di tale Decreto non prevedeva misure sanzionatorie nei confronti dell'attività d'impresa, con la conseguenza che, nell'ipotesi di reato commesso da un organo o da un preposto dell'Ente l'ordinamento perseguiva soltanto la persona fisica autrice materiale dell'illecito.

Mentre, ai sensi degli artt. 197 c.p. e 6 co. 3 della legge 698/81 - in caso di insolvibilità del condannato (che avesse avuto la rappresentanza o l'amministrazione della persona giuridica e la cui condotta fosse avvenuta nell'interesse dell'ente stesso) - residuava una responsabilità di tipo patrimoniale in capo all'Ente, per il pagamento della multa o dell'ammenda.

Tuttavia, un tale assetto normativo mal si conciliava con l'impianto normativo europeo, che imponeva agli Stati membri di adottare una disciplina *ad hoc* sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, distinta e parallela rispetto a quella ascrivibile alle singole persone fisiche titolari di cariche di vertice e di responsabilità in capo all'azienda.

Così, anche in Italia, si è assistito al superamento del tradizionale principio "*societas delinquere non potest*" con l'introduzione appunto di una fattispecie autonoma di responsabilità dell'Ente collettivo derivante da reato.

CATTEL WASH

L'art. 6 comma 1 del Decreto 231/01 esclude la responsabilità dell'Ente laddove, tra l'altro, lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed abbia nominato un organismo (l'Organismo di Vigilanza, per brevità OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il periodico aggiornamento.

GLOSSARIO

Si ritiene utile, per agevolare la lettura del presente Modello, inserire in premessa un glossario che definisca taluni dei concetti chiave che ricorreranno nel corso della trattazione.

Attività Sensibili (dette anche “a Rischio”)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione di reati.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano l'Organizzazione verso terzi.

Confisca

Misura di sicurezza patrimoniale diretta alla definitiva sottrazione di cose specificatamente attinenti alla commissione di un reato ed in particolare di cose che sono servite o che sono state destinate a commettere il reato, ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che sia sempre disposta, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, ove ciò non sia possibile, la confisca di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto 231/01

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di*

CATTEL WASH

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

Dipendenti

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Organizzazione, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Ente

Ai sensi del Decreto 231/01, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi all'Ente.

Incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 358 del codice penale sono "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante del Modello.

Norme

Gli atti normativi - italiani, stranieri o sovranazionali - comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto 231/01), nella loro versione di tempo in tempo vigente, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

Organismo di Vigilanza (anche "Organismo" o "OdV")

Organismo dell'Ente che, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello.

CATTEL WASH

Partner

Controparti contrattuali con cui l'Ente addivene a forme di collaborazione contrattualmente regolate (es. *joint venture*, ATI, etc.).

Protocollo

Soluzioni organizzative, comportamentali e di controllo attuate dal Vertice aziendale, dal Management operativo e da altro personale per assicurare la legittimità delle azioni intraprese, la protezione del patrimonio ed il corretto utilizzo di tutte le risorse, in particolare di quelle finanziarie.

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Reato

I reati di cui agli artt. 24 e seguenti del Decreto 231/01 nonché ogni altra fattispecie di reato per la quale in futuro venisse prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231/01.

Sanzione interdittiva

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231/01. Può essere comminata a carico dell'Ente allorché ricorrano determinati presupposti, tra questi: qualora l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di entità rilevante e lo stesso sia stato commesso da soggetti apicali o da subordinati, a causa di gravi carenze organizzative, nonché nell'ipotesi di reiterazione di illeciti. Le sanzioni interdittive consistono: (i) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; (iv) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione pecuniaria

Misura afflittiva prevista dal Decreto 231/01 per la consumazione o per il tentativo di realizzazione dei reati richiamati dalla medesima normativa. È applicata in quote di importo minimo pari ad Euro 258 e massimo pari ad Euro 1.549 ed in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del

fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Sequestro conservativo

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto 231/01 prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Soggetti apicali

Gli Esponenti Aziendali ed i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'Ente (es. membri del Consiglio Direttivo, Tesoreria, ecc.).

Soggetti subordinati o subalterni

Soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti apicali.

Soggetti pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni

CATTEL WASH

corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico

IL QUADRO NORMATIVO

Il D. Lgs. n. 231/2001¹ (da considerare parte integrante del presente Modello) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità c.d. amministrativa degli Enti per i “reati-presupposto” commessi, nel loro interesse o vantaggio, da soggetti che rivestano, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente stesso, una posizione apicale o subordinata.

Tale responsabilità si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità della persona fisica che abbia realizzato materialmente il fatto illecito.

Dal punto di vista soggettivo, l'ambito di applicazione della disciplina è piuttosto vasto, rientrandovi gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, quest'ultime anche se prive di personalità giuridica.

Ratio della disciplina è quella di coinvolgere il patrimonio degli enti, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto)controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale, in funzione preventiva.

La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; articolo 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001);
- *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”* (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; articolo 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Secondo il principio di legalità solo i reati espressamente indicati dal D.lgs. n. 231/2001 generano la responsabilità degli Enti.

¹ D.LGS. 231/2001

CATTEL WASH

Il catalogo dei reati-presupposto abbraccia oggi una moltitudine variegata di fattispecie delittuose, riprese sia dal codice penale che dalla legislazione speciale.

Si riportano di seguito gli articoli relativi agli illeciti previsti dal Decreto 231/01 e i reati-presupposto cui si riferiscono, evidenziando sin da ora come alcuni di essi (la cui condotta tipica è del tutto avulsa dall'attività produttiva della Società) non verranno in ogni caso considerati durante l'attività di analisi del rischio prodromica alla redazione dei protocolli della parte speciale del presente Modello.

✚ **Articolo 24:** Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *ter* c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.), frode nei contratti di pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1) c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.), frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986);

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria fino a 500 quote (se l'Ente ha conseguito profitto di rilevante entità da 200 a 600 quote);

sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli concessi e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

✚ **Articolo 24-bis:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.), accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 *ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 *quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqüies* c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqüies* c.p.), reato di ostacolo o condizionamento dei

CATTEL WASH

procedimenti per la sicurezza cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1 co.11 DL 105/2019).

Trattamento sanzionatorio:

* per i reati presupposto di cui agli artt. 615 *ter* c.p., 617 *quater* c.p., 617 *quinqües* c.p., 635 *bis* c.p., 635 *ter* c.p., 635 *quater* c.p. e 635 *quinqües* c.p.,

sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;

sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni e servizi;

* per i reati presupposto di cui agli artt. 615 *quater* e 615 *quinqües* c.p.,

sanzione pecuniaria sino a 300 quote;

sanzioni interdittive della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e del divieto di pubblicizzare beni e servizi;

* per i reati presupposto di cui agli artt. 491 *bis* c.p. e 640 *quinqües* c.p.,

sanzione pecuniaria sino a 400 quote;

sanzioni interdittive del divieto di contrarre con P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli concessi e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Articolo 24-ter: delitti di criminalità organizzata.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), delitti in materia di armi (art. 407 comma 2 lett. a n. 5 c.p.p.), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 309/90), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR 43/1973).

Trattamento sanzionatorio:

* per i reati presupposto di cui agli artt. 416 *bis* c.p., 416 *ter* c.p., 630 c.p., 74 DPR 309/1990, sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrarre con P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi;

* per i reati presupposto di cui all'art. 416 c.p. o 407 co 2 lett. a n. 5 c.p.p.,

sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di

CATTEL WASH

contrarre con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli concessi e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In ogni caso, se l'Ente viene utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire la realizzazione dei reati presupposto di cui sopra, si applica la sanzione definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

✚ **Articolo 25:** peculato (art. 314 comma 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.), (art. 316 c.p.) concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

Trattamento sanzionatorio:

* per i reati presupposto di cui agli artt. 318 c.p., 321 c.p. (che si riferisce alle pene per il corruttore), 322 c.p. commi 1 e 3 (istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione), 346 *bis* c.p.,

* per i reati presupposto di cui agli artt. 314 comma 1 c.p., 316 c.p. e 323 c.p., ma solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE,

sanzione pecuniaria fino a 200 quote;

non sono previste sanzioni interdittive;

* per i reati presupposto di cui agli artt. 319 c.p., 319 *ter* comma 1 c.p., 321, 322 commi 2 e 4 c.p. (istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio),

sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrarre con P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se il reato presupposto è commesso da soggetto apicale le sanzioni interdittive avranno durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni; se commesso da soggetto che riveste posizione subordinata avranno durata non inferiore ai 2 anni e non superiore ai 4 anni.

* Per i reati presupposto di cui agli artt. 317 c.p., 319 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p. se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (l'utilità dell'atto corruttivo è rappresentata dal conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni, dalla stipulazione di contratti con la P.A. cui appartiene il pubblico ufficiale corrotto o dal pagamento o rimborso di tributi), 319 *ter* comma 2 c.p. (dalla corruzione in atti giudiziari deriva una condanna alla reclusione), 319 *quater* c.p. e 321 c.p.,

sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

CATTEL WASH

sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrarre con P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Se il reato presupposto è commesso da soggetto apicale le sanzioni interdittive avranno durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni; se commesso da soggetto che riveste posizione subordinata avranno durata non inferiore ai 2 anni e non superiore ai 4 anni.

 **Articolo 25-bis:** falsificazione di monete (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete false ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione in valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto o detenzione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione o alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato o commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Trattamento sanzionatorio:

- * per il reato presupposto di cui all'art. 453 c.p., sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - * per i reati presupposto di cui agli artt. 454 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 473 c.p. e 474 c.p., sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
 - * per il reato presupposto di cui all'art. 455 c.p., sanzioni pecuniarie di cui sopra ridotte da un terzo alla metà;
 - * per i reati presupposto di cui agli artt. 457 c.p. e 464 c.p., sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
 - * per il reato presupposto di cui all'art. 459 c.p., sanzioni pecuniarie di cui sopra ridotte di un terzo;
- per tutti i reati presupposto sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non superiore ad un anno.

 **Articolo 25-bis.1,** delitti contro l'industria ed il commercio.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.), contraffazione di

CATTEL WASH

indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Trattamento sanzionatorio:

* per i reati presupposto di cui agli artt. 513 c.p., 515 c.p., 516 c.p., 517 c.p., 517 *ter* c.p. e 517 *quater* c.p., sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

* per i reati presupposto di cui agli artt. 513 *bis* c.p. e 514 c.p., sanzione pecuniaria fino a 800 quote;

per tutti i reati presupposto sanzioni interdittive di ogni specie.

Articolo 25-ter: reati societari.

False comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 *bis*, 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o comunicazione della società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizioni di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.p.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 c.c.), false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Trattamento sanzionatorio:

per i reati presupposto di cui sopra sono previste sanzioni pecuniarie mai nel minimo superiori a 100 quote e mai nel massimo superiori a 500 quote (la forbice edittale si diversifica leggermente tra le fattispecie meno gravi e quelle più gravi, tra cui la corruzione tra privati, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi, l'ostacolo alle funzioni di vigilanza).

In caso l'Ente tragga dall'illecito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non sono previste sanzioni interdittive.

 **Articolo 25-quater:** delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o comunque in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9 dicembre 1999.

Trattamento sanzionatorio:

* se il reato presupposto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote;

CATTEL WASH

* se il reato presupposto è punito con la pena della reclusione inferiore a 12 anni, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sono previste, per entrambe le ipotesi, anche sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente od una sua unità organizzativa vengano utilizzati allo scopo unico o prevalente di commettere i reati di cui sopra o agevolarne la commissione è prevista in via definitiva la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

 **Articolo 25-quater.1:** pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili.

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;

sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui l'Ente od una sua unità organizzativa siano utilizzati allo scopo unico o prevalente di commettere i reati di cui sopra o agevolarne la commissione si applica in via definitiva la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

 **Articolo 25-quinquies:** delitti contro la personalità individuale.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), detenzione a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.), violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Trattamento sanzionatorio:

* per i reati presupposto di cui agli artt. 600 c.p., 601 c.p., 602 c.p. e 603 c.p., sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non inferiore ad un anno;

* per i reati presupposto di cui agli artt. 600 *bis* comma 1 (reclutamento prostituzione minorile), 600 *ter* comma 1 c.p. (utilizzo di minori per esibizioni pornografiche), sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non inferiore ad un anno;

* per i reati presupposto di cui agli artt. 600 *bis* comma 2 c.p. (favoreggiamento, gestione o controllo della prostituzione minorile), 600 *ter* comma 3 e 4 c.p. (commercio o divulgazione telematica di materiale pedo-pornografico), 600 *quater* c.p. e 600 *quater.1* c.p., sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

CATTEL WASH

Non previste sanzioni interdittive.

🚧 **Articolo 25-sexies:** abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, aumentata fino a 10 volte il prodotto o profitto conseguito dall'Ente in caso sia di rilevante entità.

Non sono previste sanzioni interdittive.

🚧 **Articolo 25-septies:** omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Trattamento sanzionatorio:

* per il reato di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 comma 2 D.lgs. attuativo della legge delega 123/2007, sanzione pecuniaria sino a 1000 quote e sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno;

* per il reato di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote e sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno;

per il reato di cui all'art. 590 comma 3 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e sanzioni interdittive di ogni specie, per una durata non superiore a 6 mesi.

🚧 **Articolo 25-octies:** reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), auto-riciclaggio (art. 648 ter c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 quote per il caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da un delitto per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

Sanzioni interdittive di ogni specie per una durata non superiore ai 2 anni.

🚧 **Articolo 25-octies.1:** delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.), frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di valore monetario o valuta virtuale (640 ter comma 2 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

CATTEL WASH

Trattamento sanzionatorio:

- * per i reati presupposto di cui all'art. 493 *ter* c.p., sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - * per i reati presupposto di cui agli artt. 493 *quater* c.p. e 640 *ter* comma 2 c.p., sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - * per il reato presupposto di cui all'art. 512 bis c.p., sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
 - * per ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, punito con pena della reclusione inferiore ai 10 anni, sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - * per ogni altro delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, punito con pena della reclusione non inferiore ai 10 anni, sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- Sanzioni interdittive di ogni specie.

 **Articolo 25-novies:** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. da 171 a 171 *octies* c.p.).

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria fino a 500 quote e sanzioni interdittive di ogni specie per una durata non superiore ad un anno.

 **Articolo 25-decies:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria sino a 500 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive.

 **Articolo 25-undecies:** reati ambientali.

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.), delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *octies* c.p.) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.), uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.), sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137 T.U.A.) reati in materia di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A.), reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 T.U.A.), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 T.U.A.), traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U.A.), falsificazione di certificato ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* T.U.A.), reati in materia di tutela dell'aria (art. 279 T.U.A.); reati in materia di importazione, esportazione, uso, commercio di esemplari di specie protette (art. 1 legge 150/1992), violazione delle disposizioni in materia di

CATTEL WASH

cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6 della legge 549/1993), inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8 e 9 del D.lgs. 202/2007).

Trattamento sanzionatorio:

- * per il reato presupposto di cui all'art. 452 *bis* c.p., sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni licenze o concessioni, di durata non superiore ad 1 anno;
- * per il reato presupposto di cui all'art. 452 *quater* c.p., sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni licenze o concessioni;
- * per il reato di cui all'art. 452 *quinqües* c.p., sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive;
- * per il reato presupposto di cui all'art. 452 *sexies* c.p., sanzione pecuniaria da 250 quote a 600 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive;
- * per il reato di cui all'art. 452 *octies* c.p., sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive;
- * per il reato presupposto di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p., sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, aggravata da 400 a 800 quote in caso di rifiuti ad alta radioattività.

Se l'Ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il reato si applica la sanzione definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- * per il reato presupposto di cui all'art. 727 *bis* c.p., sanzione pecuniaria sino a 250 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive;
- * per il reato presupposto di cui all'art. 733 *bis* c.p., sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive;
- * per i reati presupposto previsti dal Testo Unico ambientale le sanzioni pecuniarie non sono mai superiori nel massimo a 500 quote.

Sono previste sanzioni interdittive esclusivamente in relazione ai reati presupposto di cui all'art. 137 commi 2,5,11 T.U.A., 256 comma 3 T.U.A;

- * per i reati presupposto previsti dalla legge 150/1992 (a tutela degli esemplari di specie protette) sono previste sanzioni pecuniarie mai superiori a 500 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive;
- * per i reati previsti dall'art. 3 della legge 549/1993 è prevista la sola sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- * per il reato presupposto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007 è prevista la sanzione pecuniaria sino a 300 quote e sanzioni interdittive di ogni tipo;
- * per il reato presupposto di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 202/2007 è prevista la sanzione pecuniaria fino a 250 quote e non sono previste sanzioni interdittive.

CATTEL WASH

✚ **Articolo 25-duodecies:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 *bis* del D.Lgs. 286/1998), procurato ingresso illecito (art. 12 commi 3, 3*bis* e 3 *ter* D.Lgs. 286/1998), favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12 comma 5 del D.Lgs. 286/1998).

Trattamento sanzionatorio:

- * per il reato presupposto di cui all'art. 22, sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote (entro il limite di Euro 150.000,00) e non sono previste sanzioni interdittive;
- * per i reati presupposto di cui all'art. 12 commi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e sanzioni interdittive di ogni tipo per una durata non inferiore ad 1 anno;
- * per il reato presupposto di cui all'art. 12 comma 5, sanzione pecuniaria 100 a 200 quote e sanzioni interdittive di ogni tipo per una durata non inferiore ad 1 anno;

✚ **Articolo 25-terdecies:** delitti di razzismo e xenofobia.

Fattispecie previste dall'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654/1975, che puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi, tra i propri scopi, l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote e sanzioni interdittive di ogni tipo di durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente od una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di commettere i reati di cui sopra o agevolarne la commissione si applica la sanzione definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

✚ **Articolo 25-quaterdecies:** frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 della legge 401/1989).

Trattamento sanzionatorio:

- * per i reati presupposto che siano delitti, sanzione pecuniaria sino a 500 quote e sanzioni interdittive di ogni tipo per una durata non inferiore ad 1 anno;
- * per i reati presupposto che siano contravvenzioni, sanzioni pecuniaria sino a 260 quote, mentre non sono previste sanzioni interdittive.

✚ **Articolo 25-quinquiesdecies:** reati tributari.

CATTEL WASH

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere IVA per importo non inferiore a 10 milioni di euro.

Trattamento sanzionatorio:

per i reati presupposto di cui sopra la sanzione pecuniaria è prevista nel massimo di 500 quote, aumentata di 1/3 in caso di profitto di rilevante entità;

è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive, ad eccezione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

 **Articolo 25-sexiesdecies:** reati di contrabbando.

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria sino a 200 quote, aumentata sino a 400 quote nel caso i diritti di confine dovuti superino i 100.000,00 euro;

sanzioni interdittive del divieto di contrarre con P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli concessi e del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

 **Articolo 25-septiesdecies:** delitti contro il patrimonio culturale.

Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.), violazione in materia di alienazioni di beni culturali (art. 518 *nonies* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.), uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.), contraffazione d'opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Trattamento sanzionatorio:

* per il reato presupposto di cui all'art. 518 *nonies* c.p., sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote, nonché le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

* per i reati presupposto previsti dagli artt. 518 *ter* c.p., 518 *decies* c.p. e 518 *undecies* c.p. sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, nonché sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

CATTEL WASH

* per i reati presupposto previsti dagli artt. 518 *duodecies* c.p. e 518 *quaterdecies* c.p., sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote, nonché sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

* per i reati presupposto previsti dagli artt. 518 *bis* c.p., 518 *quater* c.p. e 518 *octies* c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, nonché sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

🚧 **Articolo 25-*duodecies***: riciclaggio di beni culturali (518 *sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518 *terdecies* c.p.).

Trattamento sanzionatorio:

sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato è accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Del resto, l'art. 34 del Decreto 231/01 prevede che l'accertamento della responsabilità delle imprese per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell'osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché *“secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili”* (Art. 34).

Inoltre, all'impresa *“si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili”*.

Ancora l'art. 36 del Decreto 231/01 prevede che *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

L'articolo 38 del Decreto, ispirandosi a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, prevede quindi la riunione tra il processo all'Ente e quello all'autore del reato presupposto, salvi i casi di sospensione del processo a carico dell'imputato o di definizione dello stesso con un rito alternativo.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non

compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 231/2001).

L'accertamento della responsabilità dell'Ente implica, oltre alla verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'organizzazione, anche il sindacato sull'idoneità del Modello organizzativo adottato a prevenire i reati della specie di quello in concreto verificatosi.

Tale giudizio di idoneità è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma", dovendo il Giudice - per saggiare la congruenza del modello adottato - collocarsi idealmente nella dimensione organizzativa dell'Ente al momento in cui si è verificato l'illecito.

L'APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto 231/01 prevede a carico della Società condannate per un illecito amministrativo sanzioni pecuniarie ed interdittive, oltre alla confisca del profitto dell'illecito e, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

La **sanzione pecuniaria** è determinata, come si diceva, in "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

Il Giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della Società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291 se l'autore del reato presupposto ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Le **sanzioni interdittive** sono:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

CATTEL WASH

e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità di essa a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarne più di una congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

In ogni caso le sanzioni interdittive, salvo il caso di condanna per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 commi 2 e 3 del Decreto 231 (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità) non possono avere durata inferiore ai 3 mesi e superiore ai 2 anni.

Tuttavia, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere applicata in via definitiva se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato all'interdizione temporanea almeno tre volte negli ultimi sette anni; mentre è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione di reati-presupposto.

Anche la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate in via definitiva in caso di triplice condanna alla medesima sanzione nell'ultimo settennio.

L'art. 15 del Decreto 231/01 prevede la possibilità che il Giudice, in luogo dell'irrogazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, ne autorizzi la prosecuzione da parte di un commissario giudiziale, sempre che l'Ente svolga un pubblico servizio od un servizio di pubblica necessità o nel caso in cui l'interruzione dell'attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

I DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione

CATTEL WASH

dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001), verificandosi in detta ipotesi l'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione o collegamento tra l'Ente ed i soggetti autori del reato-presupposto.

I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'articolo 4 del Decreto 231/01 l'Ente può essere chiamato a rispondere innanzi gli Organi della giustizia italiana anche per illeciti che siano stati commessi all'estero.

A tale proposito, la Relazione illustrativa al Decreto 231/01 ha sottolineato la necessità di tale previsione, per evitare un vuoto di tutela e la facile elusione dell'impianto normativo rispetto a situazioni criminose di frequente verifica.

Presupposti della responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- la commissione da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il ricorso delle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale (l'eventuale richiesta di punibilità del colpevole - persona fisica da parte del Ministro della Giustizia non spiega i suoi effetti nei confronti dell'Ente, salvo non sia estesa anche ad esso).

Il rinvio agli articoli da 7 a 10 del codice penale è da coordinare con le previsioni degli articoli 24 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001: di conseguenza la Società potrà rispondere soltanto degli illeciti che dipendano da reati per i quali la sua responsabilità sia espressamente prevista e sempre che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto 231/01 disciplina anche il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente in relazione ad eventuali vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, l'articolo 27 prevede che l'Ente debba rispondere dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (quest'ultimo proprio delle associazioni non riconosciute): trattasi di una previsione a garanzia dei soci delle società di persone e degli associati ad associazioni, per evitare il rischio che possano essere chiamati a rispondere con il patrimonio delle obbligazioni derivanti dalla condanna dell'Ente.

I successivi articoli, dal 28 al 33, regolano quindi l'incidenza, sulla responsabilità dell'Ente, delle vicende modificative che possono verificarsi dopo la commissione dell'illecito, tenendo conto di due esigenze contrapposte:

CATTEL WASH

- da un lato, evitare che tali operazioni costituiscano uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare gli interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

Sul punto, la Relazione illustrativa al Decreto 231/01 chiarisce che *“il criterio di massima al riguardo è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

Così, in caso di trasformazione, l'articolo 28 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto al quale non consegue l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resti ferma la responsabilità dell'Ente per i reati commessi anteriormente alla stessa.

L'articolo 29 stabilisce, invece, che l'Ente risultante dalla fusione (anche per incorporazione) risponda degli illeciti attribuiti alle società che vi hanno preso parte, ciò in quanto - ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma del Codice civile - il nuovo soggetto giuridico assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e ne fa proprie le attività aziendali, comprese quindi quelle nel cui ambito sono stati commessi i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'articolo 30 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente, mentre residuerà in capo agli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data di efficacia della scissione, ciò nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente; limite quest'ultimo che comunque non si applica alle società beneficiarie, cui risulti devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Risponderanno invece delle sanzioni interdittive gli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'articolo 31 prevede poi disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni, nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio, stabilendo che il Giudice debba commisurare la sanzione pecuniaria secondo i criteri previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'Ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'Ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiederne la conversione in sanzione pecuniaria, a patto che abbia eliminato la

CATTEL WASH

“colpa organizzativa” che ha reso possibile la commissione del reato presupposto, abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'articolo 32 prevede inoltre che il Giudice possa tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'Ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

L'articolo 33 si occupa, da ultimo, delle fattispecie della cessione e del conferimento di azienda, prevedendo che il cessionario sia solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, pur se nei limiti del valore dell'azienda ceduta e sempre che la sanzione pecuniaria risulti dai libri contabili obbligatori o riguardi illeciti amministrativi di cui era a conoscenza, fatto salvo in ogni caso il beneficio della preventiva escussione del cedente.

Al contrario, è esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: NORMATIVA E *BEST PRACTICE*

Aspetto fondamentale del D.Lgs. n. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'Ente.

Infatti, in caso di **reato commesso da un soggetto in posizione apicale** l'organizzazione non risponde dell'illecito se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001):

- ◆ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ◆ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ◆ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- ◆ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'Ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un **reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**:

CATTEL WASH

- ♦ la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza è tenuta;
- ♦ in detta ipotesi, sarà l'autorità giudiziaria a dover provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ♦ la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è comunque esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- ♦ la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- ♦ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- ♦ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ♦ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- ♦ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ♦ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ♦ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- ♦ al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

CATTEL WASH

- ◆ alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ◆ alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ◆ alle attività di sorveglianza sanitaria;
- ◆ alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- ◆ alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ◆ alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ◆ alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- ◆ Il modello deve, altresì, prevedere:
 - ◆ idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
 - ◆ per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
 - ◆ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - ◆ un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
 - ◆ il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il comma 5 del citato articolo 30 stabilisce, inoltre, che: *“in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (...)”*.

L'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede ancora che *“i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

In ottemperanza a tale disposizione, Confindustria ha emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (*Linee guida per la costruzione*

CATTEL WASH

dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”²) fornendo anche le indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, dette “linee guida” suggeriscono l’utilizzo dei processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo:

- ♦ identificazione dei rischi;
- ♦ progettazione di un sistema di controllo preventivo;
- ♦ adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- ♦ individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di controllo.

Nella predisposizione del presente Modello ci si è quindi ispirati anche alle “linee guida” di Confindustria.

Si è altresì presa visione del “*Position Paper*” dell’Associazione Italiana *Internal Auditors*, nonché degli standard internazionali in materia di controllo interno che, in sintesi, prevedono:

- ♦ l’individuazione delle aree di rischio vale a dire le aree/settori aziendali in cui sia ritenuta possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- ♦ obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello;
- ♦ la predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l’adozione di appositi protocolli.

In tale contesto, particolare importanza assumono le attività e le regole attuate dal management aziendale per assicurare:

- ♦ efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
- ♦ attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia verso l’interno;
- ♦ conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne.

Le regole contenute nel Modello, inoltre, sono coerenti con quelle del Codice Etico.

² Confindustria, “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”

PRESENTAZIONE DI CATTEL WASH S.A.S.

Cattel Wash è una società in accomandita semplice costituita nel 2001: riveste la carica di socio accomandatario il signor Giuliano Cattelan, mentre sono socie accomandanti Antonella Rizza ed Elisa Cattelan.

Invero il signor Cattelan già dal 1992, prima di costituirsi in forma societaria, aveva avviato la sua attività installando a Ferrara, in Via Pomposa, uno dei primi Tunnel ad alto profilo tecnologico per il lavaggio delle autovetture.

Nel 2004 la società ha ampliato i propri servizi di lavaggio trasferendo la propria sede legale ed operativa a Ferrara in Via Lanfranco Caretti, su una superficie di 10.000 mq, dotata di nove piste self service per il lavaggio di vetture e moto e di un Tunnel con ciclo di lavaggio completo.

Nel 2018 la Società ha ampliato ancora il proprio impianto installando 4 nuovi portali *WashTec* e, nel 2023, un nuovo Tunnel con ciclo di lavaggio completo della lunghezza di 45 metri.

La società occupa attualmente due lavoratori, entrambi con contratto a tempo indeterminato full time.

Cattel Wash è da sempre attenta all'eco-sostenibilità: impiega attrezzature ad alta tecnologia, che garantiscono un considerevole risparmio d'acqua ed utilizza solo prodotti detergenti *eco-friendly*, biodegradabili e privi di distillati del petrolio.

L'impianto è inoltre dotato di luci a LED a basso consumo e la copertura dello stabilimento è rivestita di pannelli fotovoltaici.

Dal 18 settembre 2014 la società è dotata di Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, riferito, nella sua parte speciale, alla prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dagli articoli 25-*septies* e 25-*undecies* del Decreto 231/01.

Considerato il processo di sviluppo intrapreso negli ultimi anni e l'introduzione nel catalogo 231 di ulteriori illeciti, *Cattel Wash* ha ritenuto opportuno aggiornare il proprio Modello, non solo implementando la sua parte speciale, ma rivedendo anche la struttura ed i contenuti di quella generale.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CATTEL WASH S.A.S.

LE COMPONENTI DEL MODELLO

Il Presente Modello di organizzazione e gestione si compone di:

- Codice Etico, il documento che definisce la *mission* aziendale, gli strumenti, i principi etici e i valori di riferimento cui l'Organizzazione si ispira per il suo perseguimento;
- Parte Generale, ispirata ai valori e principi sanciti dal Codice Etico, in cui sono descritti il processo di definizione e le regole di funzionamento del Modello di organizzazione e gestione.

A questi si aggiunge, la “tabella dei processi sensibili”, parte integrante del sistema 231/01.

- Parte Speciale, composta dalla “Mappatura” delle aree sensibili con relativa valutazione del rischio, dai protocolli, dallo schema riassuntivo dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dal sistema sanzionatorio.

Si considerano inoltre parti complementari al Modello Organizzativo i documenti aziendali dai quali risulti la descrizione della *governance*, l'assetto organizzativo e la struttura dei controlli aziendali quali, a titolo esemplificativo:

- ♦ l'organigramma;
- ♦ il sistema delle deleghe e delle procure vigenti;
- ♦ le istruzioni operative;
- ♦ il sistema *whistleblowing*.

Tali documenti sono conservati e aggiornati a cura delle funzioni competenti.

LA METODOLOGIA DI REDAZIONE ADOTTATA

Il processo seguito per la predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le seguenti attività:

- analisi del quadro generale di controllo dell'Organizzazione (atto costitutivo, statuto, organigramma, sistema normativo e di conferimento di poteri e deleghe ecc.);
- analisi dell'operatività al fine di identificare le “attività o i processi sensibili”, ovvero le attività o i processi nel cui ambito possono essere commesse le tipologie di reato presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231;
- analisi e valutazione dell'effettiva esposizione al rischio di commissione dei reati;
- redazione di appositi Protocolli (uno per ogni attività/processo “sensibile”) per descrivere i controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni atti a prevenire la commissione

dei reati nonché a disciplinare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

- istituzione di un Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto e definizione dei flussi informativi nei suoi confronti e tra questo ed il Consiglio direttivo.
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello e/o dei Protocolli.

MAPPATURA E PROTOCOLLI

Con riferimento ai processi ritenuti sensibili ed ai reati-presupposto previsti dal Decreto sono state identificate le fattispecie che, in astratto, potrebbero verificarsi nella dimensione organizzativa dell'Ente.

Le aree di attività/processi potenzialmente “sensibili” sono indicate nella tabella dei processi sensibili, parte integrante del sistema 231³.

In particolare, al fine di individuare specificamente ed in concreto le aree a rischio all'interno dell'Organizzazione, si è proceduto all'analisi della documentazione societaria (atto costitutivo, statuto, organigramma, procedure, disposizione organizzative, etc.) ed all'intervista del legale rappresentante e di coloro che svolgono funzioni operative presso l'impianto di autolavaggio.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Una volta individuate le attività sensibili, si è quindi proceduto ad analizzare, utilizzando un approccio metodologico *risk based*, l'operatività aziendale al fine di determinare il grado di esposizione al rischio di commissione dei reati presupposto attraverso la valutazione del livello di probabilità e del grado di impatto del possibile evento illecito.

Il metodo della matrice consente di calcolare il livello di RISCHIO ® secondo un'operazione aritmetica. La terminologia di riferimento è la seguente:

- Rischio (R): è il risultato dell'interpretazione della «Matrice» qui propostasi ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento) e G (gravità/impatto), secondo la seguente formula:

$$R = P \times G$$

Probabilità (P)

Per probabilità si intende il grado di eventualità che l'evento si verifichi.

Ai fini della determinazione del livello di probabilità (di seguito anche indicato P), per ciascuna attività che sottende i processi aziendali, sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

³ Tabella dei processi sensibili.

CATTEL WASH

- articolazione territoriale: maggiore è l'articolazione dell'attività, maggiore è la probabilità che l'evento reato possa essere commesso;
- numero/frequenza operazioni: maggiore è il numero o la frequenza delle operazioni, maggiore la probabilità che si realizzi l'evento reato;
- vincoli normativi/procedurali: maggiori sono i vincoli normativi o procedurali che disciplinano l'attività, minore è il rischio che si realizzi l'evento reato;
- livello manualità operazioni: minore è l'automazione dei processi, maggiore è la probabilità della commissione di reati;
- livello accentrimento dell'attività: maggiore è la segregazione dei compiti e dei poteri, minore è la probabilità che vengano commessi reati.

Per ciascuna attività, nell'ambito di ciascuno dei fattori di cui sopra, è stato attribuito un livello di probabilità in una scala da 1 a 5.

Il livello di probabilità per ciascuna attività è stato determinato effettuando la media aritmetica dei livelli applicati a ciascuno dei fattori di cui sopra.

Gravità del danno/impatto (G)

La gravità del danno/impatto subito dall'Ente a seguito della realizzazione del reato-presupposto è stata valutata tenendo conto delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 per ogni fattispecie di reato e, in particolare, classificandola:

- IRRILEVANTE (1): quando è prevista la sola sanzione della confisca del profitto per la riparazione delle conseguenze del reato.
- BASSA (2): quando è prevista la sanzione pecuniaria non superiore nel massimo a 500 quote.
- RILEVANTE (3): quando è prevista la sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 500 quote.
- MOLTO RILEVANTE (4): quando è prevista una sanzione interdittiva (ad eccezione dell'interdizione dall'attività).
- ESTREMA (5): quando è prevista la sanzione dell'interdizione dall'attività (sospensione temporanea dell'attività, commissariamento o sospensione definitiva).

La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori «Probabilità - P» e «Gravità - Impatto G».

La classificazione in fasce di gravità (Rischio Trascurabile, Basso, Medio, Alto) consente di individuare congruamente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.

CATTEL WASH

Possono essere consigliate azioni di prevenzione anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

Classificazione del rischio

$R=P \times G$ Qualificazione del rischio

1-2 TRASCURABILE

3-9 BASSO

10-15 MEDIO

16-25 ALTO

I PROTOCOLLI

Per ognuna delle attività "sensibili" individuate è stato predisposto uno specifico protocollo contenente la descrizione sintetica dei controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente.

I controlli così definiti sono stati formalizzati all'interno della Parte Speciale.

Nella compilazione dei protocolli è stato adottato uno schema di riferimento composto dalle seguenti categorie di informazioni:

- Considerazioni preliminari sulla Attività "sensibile": definizione dell'area di rischio.
- Reati associabili: elenco dei reati associabili all'area di rischio in esame e relativi riferimenti normativi.
- Sistema dei controlli: definizione dei punti di controllo generali e specifici concernenti l'attività o il processo; esistenza di procedure/linee guida formalizzate; tracciabilità e verificabilità ex-post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile tramite adeguati supporti documentali/informatici; separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate.
- Rapporti con l'Organismo di Vigilanza: disciplina delle segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; indicazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con evidenza delle relative funzioni responsabili.

IL CODICE ETICO

Cattel Wash è attenta all'etica dei comportamenti, nella convinzione che alla competitività debba affiancarsi anche un agire imprenditoriale ispirato ad integrità e lealtà verso l'esterno e verso l'interno dell'organizzazione aziendale.

Per tali ragioni, ha deciso di dotarsi di un Codice Etico, facendone strumento di cultura aziendale per la divulgazione delle principali regole da rispettare, al fine di prevenire e/o sanzionare i comportamenti ambigui e scorretti.

I DESTINATARI

Destinatari del presente Codice Etico sono, oltre ai dipendenti ed agli amministratori dell'azienda, tutti i soggetti esterni (clienti/fornitori/consulenti) con cui la stessa interagisce nell'ambito della propria attività.

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I principi su cui si basa il Codice Etico aziendale sono i seguenti:

- ✓ comportamento dell'Azienda e dei suoi diversi interlocutori eticamente corretto e conforme alle leggi;
- ✓ diligenza, professionalità, trasparenza, onestà, riservatezza ed imparzialità nello svolgimento delle attività d'impresa;
- ✓ lealtà dei dipendenti e collaboratori nei confronti dell'Azienda;
- ✓ correttezza, cortesia e rispetto nei rapporti fra colleghi;
- ✓ rispetto dell'ambiente e della salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori.

L'Azienda si adopera per dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito aziendale, impegnandosi in azioni di formazione/informazione sui contenuti del Codice con gli obiettivi di:

- ✓ promuovere e rafforzare la cultura di impresa intorno ai valori riconosciuti;
- ✓ divulgare le norme, le procedure e le prassi cui attenersi;
- ✓ ampliare il consenso ai principi di base del presente Codice.

SICUREZZA E SALUTE

In particolare, la Società svolge la propria attività nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, garantendo un ambiente sicuro e confortevole ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle loro mansioni, oltre ad adeguata attività di formazione e informazione in materia.

In tale ambito vincola i destinatari del presente Codice Etico ad:

CATTEL WASH

- ✓ avere cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone;
- ✓ evitare qualsiasi azione ed omissione che possa comportare un danno alla salute ed alla sicurezza altrui;
- ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni in materia di sicurezza e salute impartite dal datore di lavoro;
- ✓ segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- ✓ adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- ✓ contribuire in maniera attiva insieme al datore di lavoro all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa.

AMBIENTE

La Società riconosce l'ambiente come bene primario da salvaguardare ed a tal fine:

- ✓ programma le proprie attività ricercando un equilibrio con le esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali;
- ✓ si impegna ad applicare la normativa in materia di protezione ambientale e salvaguardia delle risorse naturali;
- ✓ attua un'attenta valutazione dell'impatto dell'attività assicurandosi che sia compatibile con la tutela dell'ambiente;
- ✓ si impegna a fare in modo che lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di lavorazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela dell'ambiente;
- ✓ si impegna affinché la selezione dei fornitori e dei partner commerciali avvenga sulla base di una valutazione obiettiva della qualità dei beni e dei servizi richiesti.

I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti della Società con la pubblica amministrazione sono improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

A tale fine:

- ✓ l'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato;
- ✓ non sono ammesse pratiche di corruzione attiva e passiva o, più in generale, comportamenti collusivi;

CATTEL WASH

- ✓ non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo o compiere atti di cortesia commerciale nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti.

CONTABILITÀ E GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Le procedure di gestione e controllo cui si ispira la Società sono finalizzate a garantire:

- ✓ una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati;
- ✓ un adeguato livello di separazione di funzioni, così da ridurre la praticabilità di comportamenti "a rischio reato" e favorirne la tempestiva identificazione;
- ✓ l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- ✓ nell'ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l'utilizzo di sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni aziendali e dei fatti della gestione.

SICUREZZA INFORMATICA

In tale ambito la Società:

- ✓ vincola i destinatari del presente codice etico a non divulgare informazioni riservate, al fine di salvaguardare il *know-how* tecnico, finanziario, legale, amministrativo, di gestione del personale e commerciale dell'azienda;
- ✓ vincola i destinatari del presente codice etico a non abusare delle informazioni acquisite nell'espletamento dei propri compiti di servizio; coloro che hanno la materiale disponibilità di informazioni confidenziali e rilevanti sono tenuti a non abusare di tale privilegio informativo;
- ✓ assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e comunque nel pieno rispetto della legge;
- ✓ si impegna a tutelare, in ottemperanza alle disposizioni in materia di privacy, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività, al fine di evitare ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio, di tali informazioni;
- ✓ adotta procedure standard allo scopo di fornire agli interessati un'adeguata informativa sulle finalità e relative modalità di trattamento e conservazione dei dati;
- ✓ identifica le ipotesi in cui il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati debbono essere precedute *ex lege* dall'acquisizione del consenso dell'interessato;
- ✓ adotta le misure di sicurezza volte ad evitare la perdita, la distruzione ed il trattamento non autorizzati, o lo smarrimento dei dati personali custoditi.

ATTUAZIONE E CONTROLLO

CATTEL WASH

Tutti i Destinatari devono rispettare e promuovere l'applicazione del Codice Etico e diffondere i principi etici e i valori cui si ispira, informandone in maniera adeguata anche i terzi, al fine di uniformarne i comportamenti alle relative disposizioni.

Il compito di chiarire eventuali dubbi interpretativi nonché il compito di ricevere segnalazioni di eventuali violazioni del Codice e proporre eventuali interventi migliorativi delle previsioni del Codice stesso è demandato all'Organismo di Vigilanza (OdV).

La violazione del Codice costituisce inadempimento contrattuale e/o, nel caso di dipendente, illecito disciplinare (in questo caso trova applicazione l'apparato sanzionatorio previsto dalla normativa, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto integrativo Aziendale) e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi applicabili.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata.

La Società a tutela della propria immagine ed a salvaguardia delle proprie risorse, non intrattiene rapporti con soggetti che non accettino o che violino le prescrizioni del presente Codice Etico.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 comma 1 lett. a) e b) del Decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di un reato-presupposto se il suo organo dirigente, oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire il reato, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso Modello, nonché di curare il suo aggiornamento ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente, che ne determina il numero dei componenti, il compenso e ne elegge, se del caso, il Presidente.

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; tuttavia, sia la giurisprudenza che la *best practice* riferiscono che “*per le imprese di dimensioni medio-grandi è preferibile una composizione di tipo collegiale*” (cfr. Linee Guida Confindustria - parte generale).

I membri dell'Organismo di Vigilanza durano in carica fino alla loro revoca e, comunque, fino alla data di nomina dell'organismo successivo.

In caso di Organismo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, l'organo di amministrazione dell'Ente provvede alla loro temporanea sostituzione mediante delibera di nuova nomina; i membri così nominati durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.

CATTEL WASH

Laddove a mancare fosse la maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, questo si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova costituzione.

I membri dell'Organismo sono rieleggibili e possono essere revocati al venir meno dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione ovvero in applicazione di sanzioni disciplinari.

REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Le "linee guida" di Confindustria per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (già citate) individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Autonomia ed indipendenza

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra persone che non rivestono ruoli operativi all'interno dell'ente, dovendo essere svincolati da rapporti gerarchici con i responsabili dei settori di attività sottoposti al loro controllo.

Di conseguenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (esclusa, al riguardo, la valutazione del mero rapporto d'impiego nell'ipotesi di membro interno);
- essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'organizzazione;
- essere stretti familiari di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

Professionalità

La nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza implica la conoscenza del sistema aziendale e delle procedure di controllo interno; è inoltre necessaria una preparazione giuridica, con particolare riferimento alle norme in materia di diritto penale, essendo imprescindibile bagaglio dell'OdV la conoscenza della struttura e delle modalità di consumazione dei reati.

Continuità d'azione

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra persone che possano assicurare continuità di azione, a garanzia dell'effettiva e costante applicazione del Modello Organizzativo.

La revoca

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato salvo che per giusta causa, sulla base di quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

CATTEL WASH

Le cause di decadenza e di revoca sono accertate dall'organo di amministrazione.

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di revoca, l'assemblea dei soci, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare tale situazione; trascorso tale termine senza che ciò accada deve essergli revocato il mandato.

Cause di incompatibilità a svolgere il ruolo di OdV

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori (interdetti, inabilitati, falliti, condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) e per i sindaci;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci della Società;
- gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa eventualmente controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne compromettano l'indipendenza.

Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- non essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva, prescindendo dal beneficio della sospensione condizionale della pena;
- non essere stato condannato con sentenza anche non passata in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere stato condannato, anche con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, ovvero a seguito di applicazione della pena a richiesta delle parti (c.d. "patteggiamento"), per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;

CATTEL WASH

- non ricadere in alcuna altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
- non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione.

Ogni membro, all'atto della nomina, dovrà rilasciare un'attestazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità ed incompatibilità per l'espletamento dell'incarico.

Nel caso in cui un membro dell'Organismo di Vigilanza:

- sia oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale;
- sia coinvolto in fatti reato non inerenti al Decreto 231/01 ma di particolare allarme sociale;
- sia coinvolto in fatti di particolare gravità caratterizzati da elementi tali da rendere inopportuna la collaborazione con l'ente;

l'Organo amministrativo può deliberarne la sospensione o la sostituzione.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CATTEL WASH S.A.S.

La Società ha optato per un Organismo di Vigilanza monocratico, le cui funzioni sono esercitate da un Professionista esterno, l'Avv. Claudio Maruzzi, che si avvale, all'occorrenza, dell'apporto di consulenti esterni.

Al momento del conferimento dell'incarico, l'Organismo di Vigilanza ha rilasciato alla Società una dichiarazione che ne attesta il possesso dei requisiti di autonomia ed indipendenza nonché l'assenza di ragioni ostative ovvero di inopportunità (conflitti di interesse, rapporti di parentela) all'assunzione dell'incarico.

Nello stesso documento l'OdV ha dichiarato di essere stato adeguatamente informato delle regole comportamentali ed etiche che l'Organizzazione ha adottato.

L' Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- vigila, mediante il raffronto concreto tra le condotte poste in essere dalle unità organizzative dell'organizzazione e le procedure previste nel Modello, sul rispetto dei protocolli stabiliti dal Modello;
- disamina la reale capacità del Modello di prevenire le condotte criminose;
- disamina la reale capacità del Modello di prevenire le condotte in contrasto con i principi del Codice Etico;

CATTEL WASH

- segnala e formula proposte all'Organo Amministrativo circa la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello in relazione ai cambiamenti e alle esigenze dell'organizzazione, alle violazioni delle prescrizioni del Modello e infine per le eventuali modifiche legislative;
- redige, ogni semestre, o in occasione di ogni adunanza un verbale contenente le attività svolte ed i risultati delle stesse, gli elementi di criticità e le violazioni del Modello, l'attività di Vigilanza eseguita, i necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere. Detto verbale deve essere depositato presso gli uffici dell'Organismo di Vigilanza e deve essere comunicato al Consiglio Direttivo;
- redige annualmente una relazione contenente:
 - le attività svolte durante l'anno;
 - le violazioni del Modello riscontrate;
 - gli aggiornamenti da porre in essere;
 - le linee operative del programma di lavoro per l'anno successivo;
- sovrintende e monitora l'attività di formazione del personale in materia 231;
- formula un parere preventivo e non vincolante nell'ambito del procedimento di erogazione delle sanzioni disciplinari previste dal modello.

Nell'ambito della sede aziendale sono a disposizione idonei locali perché l'Organismo di Vigilanza possa riunirsi e svolgere le proprie attività.

Nel caso in cui l'Organismo riscontrasse violazioni del Modello di organizzazione oppure condotte illegittime e/o illecite, le comunica immediatamente all'organo amministrativo perché adotti gli opportuni provvedimenti.

All'atto della nomina dell'Organismo di Vigilanza, sono stati determinati anche i suoi poteri di spesa in relazione allo svolgimento delle sue funzioni ed all'assolvimento dei propri compiti e doveri.

Nello svolgimento delle attività all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i più ampi poteri di ispezione e controllo al fine di vigilare sul funzionamento del Modello Organizzativo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza può:

- accedere liberamente - senza necessità di alcun consenso preventivo - a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei controlli e delle verifiche;
- intervistare e fare domande;
- recepire tutte le informazioni provenienti dai dipendenti, dall'organo amministrativo e da soggetti terzi alla società utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

CATTEL WASH

L'Organismo di Vigilanza si riunisce previa convocazione.

Le adunanze si tengono nella sede sociale o in videoconferenza, utilizzando modalità di collegamento che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, il loro intervento in tempo reale, lo scambio di documenti.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa all'Organismo stesso che si è dotato di un apposito "Regolamento".

Il "Regolamento" è stato inviato all'Organo Amministrativo per opportuna presa d'atto.

L'Organismo di Vigilanza può partecipare alle assemblee dei soci quando questi ne ravvisino l'opportunità.

L'Organismo, inoltre, promuove l'implementazione di scambi informativi periodici.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in ogni momento dall'organo amministrativo per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'organo amministrativo in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

- (i) la prima, su base continuativa, direttamente verso l'organo amministrativo;
- (ii) la seconda, annuale, attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione indica l'attività svolta nel periodo di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza effettua nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti controlli a sorpresa).

L'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere sentito dall'organo amministrativo ogni qualvolta ritenga opportuno, così come gli è consentito chiedergli chiarimenti ed informazioni

L'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi di eventuali funzioni interne preposte o di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di verifica mediante:

- interventi "a piano";
- interventi mirati in caso di indizi di situazioni a rischio derivanti dal flusso informativo operante nell'ambito del Modello Organizzativo predisposto;
- segnalazioni di situazioni a rischio, c.d. *whistleblowing*.

CATTEL WASH

Nella predisposizione degli interventi “a piano”, l’Organismo di Vigilanza tiene conto dei seguenti indici di sensibilità:

- coinvolgimento pregresso della funzione in fatti reato di cui al Decreto;
- grado di regolamentazione del processo tramite procedure;
- valutazione dei fattori di rischio;
- innovazione dei profili di business o criticità della funzione rispetto agli stessi.

Allo scopo di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello organizzativo adottato, l’organo amministrativo è tenuto ad un obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione sopra illustrati nell’allegato documento “Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”, l’obbligo comprende:

- segnalazioni;
- informazioni.

L’Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell’ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata e archiviata dall’Organismo di Vigilanza.

L’accesso a detto archivio è consentito esclusivamente all’Organismo e per le sole ragioni connesse all’espletamento dei compiti innanzi rappresentati.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- (i) norme richiamate dal Codice Etico;
- (ii) principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate nel Modello, dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Modello.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- posta elettronica;
- posta fisica.

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, nell’ambito delle proprie competenze, ascoltando

CATTEL WASH

eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni decisione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede.